



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all'articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

VISTO quanto stabilito all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 18 dello stesso decreto legislativo n.164 del 2000;

VISTO il D.lgs 30 maggio 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno 2002 in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 2000, recante riorganizzazione degli uffici di livello non generale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, e il decreto 19 febbraio 2008, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n.197, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la domanda della Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l. in data 2 agosto 2009, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano;

VISTA la documentazione allegata alla domanda in data 2 settembre 2009 e in particolare:

- l'Atto Costitutivo, Statuto e Certificato camerale della Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l.;



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 3 FOGLIE CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO
Roma li 07 SET. 2009

Assistente Amm.vo
MONTAZZI Ines

- la struttura organizzativa e l'elenco delle competenze della Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l.;
- l'attestato di Primaria Banca Nazionale sulla disponibilità finanziaria della Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l.;
- la dichiarazione con la quale la Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l., si impegna a non effettuare attività incompatibili con quella di vendita di gas naturale a clienti finali, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, con particolare riferimento alle attività di distribuzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale.
- i dati sulle imprese dalle quali verrebbe acquistato il gas;
- la dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all'articolo 18, del decreto 23 maggio 2000, n.164;
- l'Allegato1 debitamente compilato e firmato.

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto del Ministro delle attività produttive, in data 24 giugno 2002, e visto l'articolo 3 dello stesso decreto, che stabilisce che le imprese esercenti devono avere capacità economiche tali da poter finanziare l'acquisto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi:

AUTORIZZA

la Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l.(c.f.03458080615), con sede in Via Nazionale Appia Località Spartimento, 81050 Pastorano (CE), ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali, fino a un volume massimo annuale pari a 1.250.000 metri cubi, dalla data della presente autorizzazione.

la Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.r.l. è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché quelli stabiliti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno 2002, di seguito riprodotti:
- rispettare gli obblighi di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare assicurarsi della disponibilità delle capacità di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero dello sviluppo economico prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
 - rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 9 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 della stessa Autorità;
 - rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n.168 del 29 settembre 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 158 del 27 luglio 2005, di cui al Codice di condotta commerciale determinato con la deliberazione n. 126 del 22 luglio 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorità, relativi allo stesso servizio;
 - verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero dello sviluppo economico, qualora richiesto;



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 3 FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO. 17 SET. 2009
Roma li

Assistente Amm.vo
MONTELLI

- assicurarsi di disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero dello sviluppo economico, qualora richiesto;
 - trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Divisione VII^a, i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al Questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito INTERNET dello stesso Ministero;
 - trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, l’elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie e alle aree di prelievo omogenee, definite all’articolo 13 della deliberazione n. 138 del 4 dicembre 2003 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e successive modifiche e integrazioni ;
 - rispettare i limiti stabiliti all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
 - comunicare entro due mesi al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all’atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione;
 - nel caso di impresa del gas con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa con sede in uno Stato membro, svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l’impresa del gas o la relativa impresa che la controlla.
- b) rispettare gli indirizzi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché gli altri provvedimenti e misure adottati in applicazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
- c) sollevare l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell’attività di vendita.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e nel decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data della presente autorizzazione, l’avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all’atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche.

La presente autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell’attività di vendita per un periodo di 12 mesi.

Roma, 16/9/2009



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 3 FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO.

Roma li 17 SET 2009

Assistente Amm.vo
MONACELLI nes

Il Direttore Generale
ing. Gilberto Dialuce